

ALLEGATO al decreto del Direttore generale di ERSA di approvazione del Bando recante, per l'Edizione 2026 di Vinitaly, i criteri e le modalità per la selezione delle imprese agricole da ammettere alla Collettiva della Regione Friuli Venezia Giulia organizzata nel Padiglione n. 6 della Fiera di Verona e per la selezione dei vini da presentare alle sezioni di degustazione Masterclass.

CAPO I – FINALITÀ E RISORSE

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Definizioni

CAPO II – COLLETTIVA DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA

- Art. 3 Pacchetto dei servizi
- Art. 4 Quota di partecipazione
- Art. 5 Obblighi a carico delle imprese agricole

CAPO III – MODALITA' E CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE IMPRESE AGRICOLE DA AMMETTERE ALLA COLLETTIVA REGIONALE

- Art. 6 Posti a concorso
- Art. 7 Beneficiari e requisiti di ammissibilità
- Art. 8 Modalità e termini per la presentazione della domanda
- Art. 9 Procedimento per la composizione della Collettiva regionale

CAPO IV – MODALITA' E CRITERI PER LA SELEZIONE DEI VINI DA AMMETTERE IN MASTERCLASS

- Art. 10 Procedimento per la composizione dei vini
- Art. 11 Commissione tecnica di valutazione sensoriale

CAPO V – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 12 Variazioni soggettive
- Art. 13 Sanzioni

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 14 Posticipo e annullamento della manifestazione
- Art. 15 Privacy
- Art. 16 Disposizioni finali

CAPO I – FINALITÀ E RISORSE

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Bando, adottato in attuazione della delibera della Giunta regionale n. 1332 del 26 settembre 2025 per le finalità di cui all'articolo 3, comma 80, lettere c) e d), della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7, disciplina i criteri e le modalità per la selezione delle imprese agricole da ammettere alla Collettiva della Regione Friuli Venezia Giulia del Padiglione n. 6 della Fiera di Verona e per la selezione dei vini da presentare nelle sezioni di degustazione Masterclass nell'ambito dell'Edizione 2026 di Vinitaly, in programma a Verona nelle giornate dal 12 al 15 aprile 2026.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Bando, si intende per:

- a) Commissione tecnica di valutazione sensoriale: l'organo tecnico straordinario e temporaneo costituito dall'ERSA, successivamente alla presentazione delle domande di accesso alla Collettiva della Regione Friuli Venezia Giulia all'Edizione 2026 di Vinitaly, con il compito di selezionare i vini da presentare nel contesto delle sezioni di degustazione Masterclass, nel seguito 'Commissione tecnica';
- b) Collettiva della Regione Friuli Venezia Giulia dell'Edizione 2026 di Vinitaly organizzata nel Padiglione n. 6 della Fiera di Verona: l'insieme delle imprese agricole selezionate dall'ERSA ai sensi del Capo III del presente Bando, nel seguito 'Collettiva regionale';
- c) CUAA: il Codice Unico delle Aziende Agricole, ovvero il numero identificativo da utilizzare in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del DPR n. 503/1999;
- d) ERSA: l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale di cui alla legge regionale 8/2004, ovvero il soggetto aggregatore delle imprese agricole con il compito di curare e coordinare la partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia all'Edizione 2026 di Vinitaly;
- e) bonifico parlante: bonifico bancario o postale che contiene come causale del pagamento: 1) la dicitura "Quota di partecipazione alla Collettiva della Regione FVG – Vinitaly 2026 – Padiglione n. 6"; 2) numero e data della fattura; 3) CUAA del beneficiario;
- f) PromoTurismoFVG: l'Agenzia per la promozione turistica di cui alla legge regionale 50/1993, ovvero l'espositore diretto con il compito di curare l'allestimento e la gestione dello stand della Collettiva regionale, compresi i servizi accessori ad esso connessi e le iniziative promozionali;
- g) Sezione di degustazione Masterclass: degustazione di tipo istituzionale, organizzata per promuovere, presso un pubblico di buyer profilati, la produzione vitivinicola del terroir del Friuli Venezia Giulia attraverso otto etichette di vino, nel seguito 'Masterclass';
- h) Vinitaly 2026: Salone internazionale dei vini e distillati organizzato dalla società Veronafiere spa nelle giornate dal 12 al 15 aprile 2026 presso il centro fieristico di Verona sito in Viale del Lavoro n. 8.

CAPO II – COLLETTIVA DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA

Art. 3 - Pacchetto dei servizi

1. Lo stand della Collettiva regionale, allestito su una superficie di circa 1500 mq aperta sui quattro lati nel Padiglione n. 6 del centro fieristico di Verona, prevede l'allestimento di 80 postazioni individuali per i produttori, un'Enoteca regionale, una sala per le degustazioni assistite, due Infopoint, una sala per le attività istituzionali, due uffici, magazzini e spazi funzionali per garantire la giusta fruibilità dello stand fieristico, come da layout Allegato A al presente bando.

2. Alle imprese agricole della Collettiva regionale è assicurata:

- a) la possibilità di far degustare i propri vini, a mezzo di sommelier qualificati con conoscenza specifica della viticoltura regionale e con padronanza della lingua italiana e inglese, nell'Enoteca regionale dotata di tutte le attrezzature necessarie per la migliore presentazione dei prodotti;
- b) la possibilità di far degustare i propri vini e di intrattenere rapporti con i buyer direttamente in presenza nelle postazioni individuali produttore, le quali sono dotate, ciascuna, di strutture per l'esposizione dei prodotti e per la miscita dei vini, di frigorifero, di uno/due sgabelli, di un tavolo per la contrattazione con gli operatori provvisto di sedie e di una panca contenitiva, della grafica con la denominazione aziendale, dell'identificativo numerico, di uno spazio adeguato e chiuso a chiave per il magazzinaggio dei prodotti, anche in comune con altre imprese, di ghiaccio, glacette, sputavino, bicchieri puliti e dell'attrezzatura necessaria all'apertura delle bottiglie e alla miscita dei vini;
- c) l'iscrizione alla manifestazione in qualità di co-espositori;
- d) l'inserimento nel catalogo online della manifestazione;
- e) l'inserimento dei vini in degustazione presso l'Enoteca regionale nel catalogo informatizzato consultabile da buyer e sommelier per agevolare la ricerca e l'individuazione delle etichette di interesse;
- f) il trasporto di sola andata del vino per la postazione produttore, per l'Enoteca regionale e per la Masterclass;
- g) n. 2 pass espositori per l'ingresso in fiera.

Art. 4 - Quota di partecipazione

1. La quota di partecipazione a carico di ciascuna impresa agricola per la partecipazione alla Collettiva regionale è stabilita forfettariamente in Euro 2.500,00 + IVA ed è dovuta a PromoTurismoFVG a titolo di concorso al complesso delle spese sostenute per l'allestimento dello stand della Collettiva regionale e per la fornitura dei servizi accessori ad esso connessi.

2. La quota di partecipazione è uguale per tutte le imprese agricole della Collettiva regionale a prescindere dal numero effettivo di co-espositori e non è riferibile ai singoli servizi e/o prestazioni indicati nell'articolo 3.

3. Le imprese agricole della Collettiva regionale pattuiscono con PromoTurismoFVG le condizioni per l'utilizzo dello stand, per la fruizione dei servizi accessori ad esso connessi, nonché i termini e le condizioni per il pagamento della quota di partecipazione.

4. Le imprese agricole della Collettiva regionale, inoltre, forniscono a ERSA evidenza dell'adempimento del pagamento della fattura emessa da PromoTurismoFVG, nei termini e nelle modalità previste da quest'ultimo, tramite invio di PEC riportante in allegato, copia della fattura stessa corredata da copia del bonifico bancario/postale di pagamento, ovvero nel caso di pagamenti effettuati mediante servizi di pagamento elettronici, ricevuta elettronica emessa dal servizio con riferimento alla transazione effettuata, ovvero copia dell'assegno, accompagnata da un estratto conto bancario da cui si evinca l'avvenuto addebito dell'operazione sul c/c bancario del beneficiario nonché da adeguata documentazione contabile da cui si evinca la riconducibilità al documento di spesa correlato.

Art. 5 - Obblighi a carico delle imprese agricole

1. Le imprese agricole ammesse alla Collettiva regionale sono tenute:

- a) a contribuire direttamente, a totale copertura della quota di partecipazione indicata al comma 1 dell'articolo 4, con una quota pari ad Euro 2.500,00 + IVA a proprio carico;
- b) a fornire a PromoTurismoFVG il vino necessario per le degustazioni presso lo stand, ovvero:
 - n. 3 bottiglie per ciascuna delle etichette di vino fornite per l'Enoteca regionale;

- n. 72 bottiglie per la postazione produttore;
- n. 6 bottiglie per l'etichetta eventualmente selezionata dalla Commissione tecnica per la Masterclass;
- c) a fornire ad ERSA il vino per la Commissione tecnica, ovvero n. 3 bottiglie per due delle etichette presentate per l'Enoteca regionale;
- d) a fornire risposta, entro e non oltre il 05/05/2026, al questionario di cui all'Allegato B che sarà somministrato dall'ERSA nel corso della manifestazione.

CAPO III – MODALITA' E CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE IMPRESE AGRICOLE DA AMMETTERE ALLA COLLETTIVA REGIONALE

Art. 6 - Posti a concorso

1. La Collettiva regionale dell'Edizione 2026 di Vinitaly organizzata nel Padiglione n. 6 della Fiera di Verona è composta da un numero massimo di ottanta imprese agricole.

Art. 7 - Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono avanzare istanza di accesso alla selezione per la partecipazione alla Collettiva della Regione Friuli Venezia Giulia, nel seguito 'domanda':

- a) le imprese agricole impegnate nella coltivazione della *Vitis vinifera* e nella successiva trasformazione in vino DOC, DOCG, IGT della Regione Friuli Venezia Giulia, o VSQ prodotto con uve atte alla trasformazione in vino DOC, DOCG, IGT della Regione Friuli Venezia Giulia, con stabilimento enologico (cantina di trasformazione) in Friuli Venezia Giulia alla data di presentazione della domanda, iscritte al Registro delle Imprese come impresa "Attiva", comprese quelle con codice ATECORI n. 0121 anche secondario, di seguito 'imprese agricole';
- b) le società cooperative agricole con stabilimento enologico (cantina di trasformazione) in Friuli Venezia Giulia alla data di presentazione della domanda, nel cui oggetto sociale vi sia la lavorazione delle uve dei soci per la vinificazione e la commercializzazione di vino DOC, DOCG, IGT della Regione Friuli Venezia Giulia, o VSQ prodotto con uve atte alla trasformazione in vino DOC, DOCG, IGT della Regione Friuli Venezia Giulia, iscritte al Registro delle Imprese come impresa "Attiva", di seguito 'imprese agricole'.

2. Le imprese agricole di cui al comma 1 devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) essere in possesso del CUA;A;
- b) essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) intestata all'impresa agricola che sarà utilizzata per tutte le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo di cui al presente bando;
- c) presentare, per la degustazione presso l'Enoteca regionale, quattro etichette diverse a scelta di vino DOC, DOCG, IGT della Regione Friuli Venezia Giulia, o VSQ prodotto con uve atte alla trasformazione in vino DOC, DOCG, IGT della Regione Friuli Venezia Giulia, comprese le interregionali;
- d) presentare, per la degustazione presso la postazione produttore, oltre alle quattro etichette di cui alla lettera c), altre etichette a scelta di vino DOC, DOCG, IGT della Regione Friuli Venezia Giulia, o VSQ prodotto con uve atte alla trasformazione in vino DOC, DOCG o IGT della Regione Friuli Venezia Giulia, comprese le interregionali;
- e) presentare, per la selezione dei vini da proporre in Masterclass, due delle etichette presentate per l'Enoteca regionale;
- f) presentare, per la degustazione in Masterclass, l'etichetta di vino eventualmente selezionata dalla Commissione tecnica di valutazione;

- g) compilare la scheda tecnica per ciascuna delle etichette in degustazione presso l'Enoteca regionale con le informazioni contenute nella domanda in formato elettronico di cui all'articolo 8.

Art. 8 - Modalità e termini per la presentazione della domanda

1. La domanda:

- a) è presentata esclusivamente dal titolare dell'impresa agricola o dal legale rappresentante dell'impresa agricola o dall'Amministratore a ciò delegato dall'impresa agricola;
- b) è trasmessa ad ERSA **a partire dalle ore 8.00 di martedì 16 dicembre 2025 ed entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 23 dicembre 2025;**
- c) è presentata ad ERSA in formato elettronico utilizzando l'apposito Portale Istanze OnLine FVG – IOL, sito regionale per la presentazione delle domande in modalità telematica, rinvenibile all'indirizzo <https://istanze-web.regione.fvg.it>

2. Al Portale si accede con SPID o con CIE o con CNS/CRS o con EIDAS.

3. La domanda, compilata in tutte le sue parti seguendo la procedura proposta dal Portale, si intende, sottoscritta ed inoltrata, ovvero correttamente presentata, al termine della compilazione all'atto della convalida finale, esclusivamente a seguito del rilascio, da parte del Portale, dell'attestazione in formato digitale di avvenuta presentazione dell'istanza recante l'indicazione della data e dell'orario di trasmissione della stessa e il numero di istanza.

4. Ciascuna impresa agricola può presentare una e una sola domanda; in caso di presentazione di più domande, è considerata valida solo l'ultima presentata, intendendosi le precedenti irricevibili, integralmente e definitivamente archiviate e prive di effetto.

5. Nella domanda, tra le altre informazioni, l'impresa agricola dovrà:

- a) dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (DPR 445/2000), di essere in possesso dei requisiti previsti dal presente bando, ed in particolare dei requisiti e delle condizioni di accesso di cui: 1) al comma 1 dell'articolo 7; 2) al comma 2, lettere a), dell'articolo 7; 3) al comma 1, lettera a), dell'articolo 8;
- b) attestare la presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali da parte di ERSA, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- c) dichiarare di accettare le condizioni poste nel bando, comprese quelle di cui agli articoli 5, 13, 14 e 16.

6. La domanda è trasmessa senza necessità di allegati.

7. Sono irricevibili le domande che non soddisfano anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) superano la copertura degli 80 posti messi a concorso;
- b) sono prive della richiesta di accesso alla Collettiva regionale;
- c) sono redatte con modalità differenti da quanto previsto dalla lettera c) del comma 1;
- d) sono presentate da soggetti diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 1;
- e) sono trasmesse con modalità differenti da quella prevista alla lettera c) del comma 1;
- f) sono trasmesse con tempistiche difformi da quella prevista alla lettera b) del comma 1;
- g) sono prive anche di una sola delle dichiarazioni di cui al comma 5;
- h) non è stata portata a termine la procedura d'invio, attestata dalla ricezione della e-mail di conferma.

8. Le domande irricevibili non sono prese in esame ai fini della valutazione istruttoria e sono integralmente e definitivamente archiviate e prive di effetto senza necessità di alcuna comunicazione all'impresa agricola e con la sola evidenza nel decreto di cui al comma 6 dell'articolo 9.

9. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di ERSA ove, per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Agenzia medesima, non risulti possibile la trasmissione della stessa.

10. Al fine dell'istruttoria della domanda, si considerano la data e l'ora di trasmissione secondo l'ordine cronologico previsto nel sistema informatico IOL.

Art. 9 - Procedimento per la composizione della collettiva regionale

1. Le 80 imprese agricole della Collettiva regionale sono selezionate con procedura valutativa a sportello, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000, ss.mm.ii., secondo l'ordine progressivo di istanza, fino a completamento dei posti disponibili.

2. La domanda deve essere compilata, a pena di inammissibilità, in tutte le sue parti; in sede istruttoria, è possibile regolarizzare solo gli eventuali errori formali, materiali, i refusi e le informazioni parziali.

3. L'ERSA istruisce le domande, nel rispetto dell'ordine cronologico di trasmissione delle stesse e fino a concorrenza dei posti a concorso, ai fini:

a) della verifica delle condizioni di irricevibilità;

b) della verifica delle condizioni di ammissibilità, compresa la completezza delle informazioni richieste in sede di domanda e la veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 5, lettera a), dell'articolo 8, mediante il controllo a campione nella misura di 4 domande, estratte con metodo casuale, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000; il campione è composto dall'insieme delle ottanta domande che sono state verificate ai sensi delle lettere a); l'Allegato D al presente bando fornisce evidenza del numero delle 4 istanze campionate che saranno sottoposte a controllo di ammissibilità.

4. ERSA fonda l'istruttoria anche sul fascicolo aziendale elettronico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3 del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173).

5. L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale assegna le postazioni individuali alle imprese agricole della Collettiva regionale, successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 8, con procedura casuale, associando al numero di graduatoria il numero della postazione selezionato per estrazione con strumentazione elettronica (Allegato E).

6. Con decreto del Direttore generale, effettuata l'istruttoria, l'ERSA determina e approva l'elenco delle imprese agricole ammesse alla Collettiva regionale e l'elenco delle domande inammissibili e irricevibili.

7. Il decreto di cui al comma 6 è comunicato alle imprese agricole mediante pubblicazione sul sito www.ersa.fvg.it nella pagina "News" alla voce "Avvisi e Comunicazioni"; tale pubblicazione vale come comunicazione alle imprese agricole di ammissione alla Collettiva regionale; decorsi cinque giorni consecutivi dalla pubblicazione, in mancanza di comunicazione contraria da parte dell'impresa agricola, l'ammissione alla Collettiva regionale si intende accettata; in caso di comunicazione contraria, l'ERSA procede con l'istruttoria della domanda successiva, secondo l'ordine di trasmissione delle istanze.

8. Oltre il termine dei cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul sito dell'ERSA di cui al comma 7, le imprese agricole della Collettiva regionale non possono rinunciare alla partecipazione.

CAPO IV – MODALITA' E CRITERI PER LA SELEZIONE DEI VINI DA AMMETTERE IN MASTERCLASS

Art. 10 - Procedimento per la composizione dei vini

- 1.** Le sezioni di degustazione in Masterclass, degustazioni di tipo istituzionale deputate a promuovere, presso un pubblico di buyer internazionali profilati, la produzione vitivinicola del Friuli Venezia Giulia attraverso otto etichette di vino per singola sessione, sono organizzate all'interno della saletta, con capienza pari a 25 sedute, all'uopo allestita in seno allo stand della Collettiva regionale nel Padiglione n. 6 della Fiera.
- 2.** Ciascuna delle imprese agricole della Collettiva regionale selezionate ai sensi dell'articolo 3, comma 80, lettera c), della legge regionale 7/2024, partecipa alla selezione ad opera della Commissione tecnica di valutazione sensoriale di cui all'articolo 11 per la composizione dei vini in presentazione nelle Masterclass con due dei quattro vini proposti per la degustazione presso l'Enoteca regionale.

Art. 11 - Commissione tecnica di valutazione sensoriale

- 1.** La Commissione tecnica di valutazione sensoriale è costituita con Decreto del Direttore generale di ERSA nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 80, lettera d), della legge regionale 7/2024.
- 2.** La Commissione tecnica può organizzare il lavoro sia suddividendo l'attività in sottocommissioni, sia suddividendo l'attività in momenti successivi in relazione alla valutazione dei vini.
- 3.** L'ERSA cura per la Commissione tecnica:
 - a) la raccolta e la preparazione dei campioni per le operazioni di selezione; a tal fine, invita le imprese agricole della Collettiva regionale a consegnare i campioni per la successiva selezione, fornendo indicazioni circa le modalità e i termini per la consegna;
 - b) l'attività di segreteria organizzativa, compresa la redazione del verbale conclusivo dei lavori.
- 4.** La Commissione tecnica verifica preventivamente la corrispondenza dei campioni presentati per la selezione ai vini indicati in sede di domanda; quindi procede alla valutazione sensoriale esclusivamente delle etichette che assolvono tale requisito, aggregando le degustazioni per categorie omogenee di vino.
- 5.** La Commissione tecnica effettua la valutazione dei vini in forma rigorosamente anonima e utilizza il seguente criterio di punteggio espresso in centesimi:
 - a) 15 per l'esame visivo;
 - b) 30 per l'esame olfattivo;
 - c) 40 per l'esame gustativo;
 - d) 15 per la valutazione dell'armonia globale del vino.
- 6.** La Commissione tecnica, al termine della valutazione, riporta per ciascun vino esclusivamente il punteggio totale accordato, espresso in centesimi con punteggio minimo pari a 70/100.
- 7.** Terminate le operazioni di cui al comma 6, la Commissione tecnica seleziona i vini per la composizione delle Masterclass, in modo da valorizzarne al meglio le caratteristiche, tenuto altresì conto:
 - a) della rappresentatività più ampia della produzione vitivinicola regionale;
 - b) della tipologia di buyer che partecipano alla degustazione;
 - c) della necessità che un'impresa agricola partecipi a una sola Masterclass con un solo vino;
 - d) dei punteggi ottenuti a seguito della valutazione di cui al comma 6.
- 8.** Le valutazioni della Commissione tecnica sono definitive ed inappellabili.

9. Con decreto del Direttore generale, all'esito dei lavori della Commissione, l'ERSA determina e approva la composizione dei vini in presentazione nelle Masterclass, pubblica l'esito della selezione sul sito www.ersa.fvg.it nella pagina "News" alla voce "Avvisi e Comunicazioni", laddove tale pubblicazione vale come comunicazione alle imprese agricole della Collettiva regionale di ammissione alla sezione di degustazione Masterclass.

CAPO V – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 12 - Variazioni soggettive

1. In caso di variazioni soggettive dell'impresa agricola ammessa alla Collettiva regionale successivamente alla data di assunzione del decreto di cui all'articolo 9, comma 6, la partecipazione alla Collettiva regionale è ammessa al subentrante, a condizione che tale soggetto:

- a) presenti domanda di subentro;
- b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso;
- c) prosegua l'attività del soggetto originariamente istante.

2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni di cui al comma 1, il soggetto subentrante presenta domanda di subentro contenente:

- a) copia dell'atto registrato relativo alla variazione ed una relazione sulla variazione medesima, salvo che l'atto medesimo non risulti depositato presso il Registro delle Imprese;
- b) richiesta della conferma di validità del provvedimento di ammissione alla Collettiva regionale;
- c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti.

3. L'istanza di cui al comma 2 deve essere presentata all'indirizzo PEC ersa@certregione.fvg.it entro e non oltre il 31/03/2026 a pena di inammissibilità; oltre tale termine, l'impresa agricola subentrante non partecipa alla Collettiva regionale e gli eventuali vini già prodotti dall'impresa agricola istante sono a perdere e non sono presentati né allo stand della Collettiva regionale, né in Masterclass.

4. Variazioni soggettive intervenute successivamente allo svolgersi della manifestazione possono essere causa di eventuale esclusione dalla Collettiva regionale dell'Edizione 2027 di Vinitaly.

Art. 13 - Sanzioni

1. L'ERSA verifica, allo svolgersi della manifestazione, che:

- a) sul campione di imprese agricole estratte ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera b), sussista la corrispondenza delle etichette consegnate per l'Enoteca regionale con quelle indicate in domanda; la riscontrata difformità comporta l'esclusione da eventuali Collettive regionali previste per l'anno 2027.
- b) vi siano almeno, sul campione di imprese agricole estratte ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera b), tre bottiglie per ciascuna delle etichette in degustazione presso l'Enoteca regionale; la riscontrata difformità comporta l'esclusione da eventuali Collettive regionali previste per l'anno 2027.
- c) l'etichetta di vino consegnata per la sezione di degustazione Masterclass sia conforme a quella selezionata dalla Commissione tecnica; la riscontrata difformità comporta l'esclusione dalla sezione di degustazione Masterclass e da eventuali Collettive regionali previste per l'anno 2027.
- d) vi siano almeno sei bottiglie di vino della referenza scelta per la degustazione in Masterclass; la mancata presentazione anche di una sola bottiglia comporta l'esclusione dalla sezione di degustazione Masterclass e da eventuali Collettive regionali previste per l'anno 2027.

- e) sul campione di imprese agricole estratte ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera b), vi siano le quattro etichette in degustazione presso l'Enoteca regionale; la riscontrata difformità comporta l'esclusione da eventuali Collettive regionali previste per l'anno 2027.
- 2.** La mancata presentazione dei campioni per la Commissione tecnica nei termini comunicati da ERSA ai sensi dell'articolo 11, comma 3, comporta l'esclusione dalla Collettiva regionale e da eventuali Collettive regionali previste per l'anno 2027.
- 3.** La rinuncia dell'impresa agricola alla partecipazione alla Collettiva regionale oltre il termine di cui all'articolo 9, comma 8, comporta l'esclusione da eventuali Collettive regionali previste per l'anno 2027.
- 4.** La mancata restituzione del questionario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), entro il 5 maggio 2026, comporta l'esclusione da eventuali Collettive regionali previste per l'anno 2027; il questionario è restituito ad ERSA in sede di manifestazione oppure all'indirizzo PEC ersa@certregione.fvg.it.
- 5.** La mancata presentazione da parte dell'Azienda, dell'evidenza dell'adempimento del pagamento della fattura emessa da PromoTurismoFVG, tramite invio di PEC all'indirizzo ersa@certregione.fvg.it, comporta l'esclusione da eventuali Collettive regionali previste per l'anno 2027.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 - Posticipo e annullamento della manifestazione

- 1.** In caso di posticipo della manifestazione in una data successiva, i decreti di cui all'articolo 9, comma 6, e all'articolo 11, comma 9, rimangono validi per la successiva programmazione della manifestazione; in tale caso, alcuna responsabilità può essere posta a carico di ERSA, che in nessun caso corrisponde alle imprese agricole della Collettiva regionale risarcimenti, rimborsi, penali o indennizzi di sorta.
- 2.** In caso di annullamento della manifestazione, i decreti di cui all'articolo 9, comma 6, e all'articolo 11, comma 9, sono annullati; in tale caso, alcuna responsabilità può essere posta a carico di ERSA, la quale in nessun caso corrisponde alle imprese agricole della Collettiva regionale risarcimenti, penali, rimborsi o indennizzi di sorta.

Art. 15 - Privacy

- 1.** Titolare del trattamento dei dati delle imprese agricole, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e in conformità all'informativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679, è l'ERSA per i dati e le informazioni acquisite ai sensi e per gli effetti di cui al presente bando, per finalità istituzionali, comprese riprese fotografiche e video afferenti a vedute di insieme o di dettaglio esterne e interne, anche dello stand e dei prodotti esposti, fermo restando che le imprese agricole prendono atto che tali riprese potrebbero, sia pure incidentalmente, avere ad oggetto anche persone fisiche a sé riferibili, dipendenti, collaboratori, guest, ecc., presenti alla manifestazione e che fotografie, filmati, registrazioni che li ritraggono potranno essere pubblicate, diffuse online, messe a disposizione del pubblico per finalità istituzionali.

Art. 16 - Disposizioni finali

- 1.** L'ERSA non risponde per perdite o danni ai prodotti esposti e/o a qualsiasi altro bene delle imprese agricole presente nello stand della Collettiva regionale, dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori.

- 2.** Il presente bando è pubblicato nel sito www.ersa.fvg.it nella pagina “Amministrazione Trasparente”, alla voce “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Criteri e modalità” e nella pagina “News” alla voce “Avvisi-Comunicazioni”.
- 3.** Ai fini della comunicazione dei dati previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 241/1990 e dall’articolo 14 della legge regionale 7/2000, l’ERSA predispone un’apposita nota informativa e la rende disponibile alle imprese agricole sul proprio sito istituzionale all’indirizzo www.ersa.fvg.it, nella pagina “News”, alla voce “Avvisi-Comunicazioni”; tale nota costituisce comunicazione individuale di avvio del procedimento.
- 4.** L’ERSA non assume, in nessun caso, responsabilità in merito all’eventuale rallentamento, malfunzionamento o disguidi derivanti dal malfunzionamento del Portale e/o da eventuali problemi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore che possano determinare il rallentamento o l’impossibilità per l’impresa agricola di inoltrare la domanda nei termini previsti.
- 5.** Le etichette che residuano all’esito delle fasi di valutazione e assaggio della Commissione tecnica e dallo stand a fine manifestazione sono a perdere.
- 6.** Gli Allegati al presente bando costituiscono parte integrante e sostanziale del bando medesimo.
- 7.** Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni della legge regionale 7/2000, ss.mm.ii., e al Codice civile.